

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 30.11.95,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 28.07.00,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 31.10.01,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 23.12.02,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 03.03.06.*

TITOLO I° DISCIPLINA DELLE PUBBLICITÀ' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I°

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. - Il presente regolamento disciplina, nel territorio del Comune, l'effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni e stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità alle norme di legge in vigore.

Art. 2 (Riferimenti legislativi)

1. - Il presente Regolamento viene redatto in conformità alle seguenti disposizioni di legge:
- Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, concernente il riordino della finanza territoriale e successive modifiche.

Art. 3 (Gestione del servizio)

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, è di esclusiva competenza del Comune, e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507:
a - in forma diretta dal Comune;
b - in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8.6.1990 n.142;
c - in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari di cui all'art. 32 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

2. La scelta della forma di gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale. Qualunque sia la forma prescelta, la gestione dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge.

Art. 4
(Funzionario responsabile)

1. Il Sindaco nomina il funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 11 del D. LGS. 15.11.93 n. 507, della gestione diretta del servizio, cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il funzionario è individuato possibilmente nell'ambito dell'Ufficio Tributi del Comune, su proposta del Capo settore, e relaziona annualmente al Sindaco, entro il mese di febbraio, sull'attività svolta nell'anno precedente, con particolare riguardo ai risultati conseguiti nella lotta all'evasione.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale entro 60 giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario.

CAPO II°
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ'

Art. 5
(Definizione di pubblicità)

1. - Ai fini del presente Regolamento costituisce pubblicità qualsiasi forma di comunicazione visiva e/o acustica, diversa dalle forme assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, avente finalità commerciali, esposta od effettuata sul suolo pubblico, aperto al pubblico o da esso percepibile.

Art. 6
(Disciplina generale. Installazione ed abusi)

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi e dal presente regolamento e dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni concesse.

2. *Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 24 del 03.03.06.*

3. *Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 24 del 03.03.06.*

4. *Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 24 del 03.03.06.*

5. *Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 24 del 03.03.06.*

Art 7
(Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità).

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, non può essere autorizzato il collocamento di alcun mezzo pubblicitario, se non il consenso di cui allo art. 14 legge 29.6.1939 n. 1497.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue ,monumenti, fontane monumentali e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1.6.1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e di stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al 1° comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al 2° comma, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131-134-135 e 136 del Regolamento emanato con il D.P.R. 495/92.

4. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano regolatore generale, non può essere autorizzata l'installazione di alcun mezzo pubblicitario che, su parere vincolante della Commissione Edilizia Comunale risulti in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse comprese.

5. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di Uffici Pubblici , ospedali, case di cura e riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

6. (abrogato dalla del. di C.C. n. 126 del 23/12/2002).

Art. 8

(Definizione dei mezzi pubblicitari)

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D. P. R. 16.12.92 n. 495 le insegne, le sorgenti luminose, i cartelli, i manifesti, gli striscioni, le locandine, gli stendardi , i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità e propaganda nonché altri mezzi diversi dai summenzionati.

Art. 9

(Norme generali sulla sicurezza stradale)

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli , manifesti, impianti di pubblicità e propaganda, segni orizzontali reclamistici, e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni , forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o comunque impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento.

2. E' fatto assoluto divieto di associare, accostare o combinare messaggi, cartelli o avvisi pubblicitari di qualsiasi tipo con qualsiasi segnale stradale. Tale abuso deve essere immediatamente rimosso a cura delle autorità responsabili a spese di colui che ha compiuto tale abuso.

3. E' vietato l'impiego di tipologie segnaletiche stradali regolamentari per scopi pubblicitari.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

5. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso né una densità luminosa che possa provocare abbagliamento.

Esse devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

Art. 10
(Pubblicità ordinaria)

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano come “Pubblicità ordinaria “ i seguenti elementi: insegne, (anche di esercizio), tabelle, tabelloni, targhe, cartelli, scritte, iscrizioni, marchi, stemmi, fregi, simboli, emblemi, cartelloni, coccardine e stendardi recanti diciture e/o immagini pubblicitarie. Tutte queste forme, per brevità, sono definite nel proseguo con il termine di “insegne”.

Art. 11
(Classificazione della Pubblicità ordinaria)

1. La pubblicità ordinaria viene classificata secondo i seguenti parametri :

A) IN BASE ALLA POSIZIONE

A1 Insegne vincolate ad un edificio ovvero che sfruttano come supporto la parete, o altro elemento di un edificio.

- A1.1 “a bandiera” aventi cioè fissaggio laterale e insegna perpendicolare al fronte dell’edificio.
- A1.2 “ sospese” aventi il fissaggio superiore da asta o puntone e insegna perpendicolare al fronte dell’edificio
- A1.3 ”a parete” ovvero insegne costituite da idoneo supporto posto in opera in aderenza, oppure realizzate direttamente con adeguate tecniche pittoriche, su di una parete di edificio o altro manufatto edilizio costruito per un uso diverso; si considerano a “parete” anche le insegne giacenti su un piano inclinato rispetto alla verticale del suolo o della parete.

A2 Insegne isolate, ovvero tutte le pubblicità che non godono di alcun vincolo fisico con edifici e manufatti edilizi realizzati per scopi diversi.

- A2.1 su supporto autonomo singolo: ovvero su apparato appositamente predisposto quale supporto per una sola pubblicità.
- A2.2 su supporto autonomo multiplo o “Totem”: ovvero su apparato appositamente predisposto quale supporto per più di una pubblicità.
- A2.3 su supporto improprio: ovvero inidoneo allo scopo oppure destinato ad altra funzione, ad es. pali illuminazione, alberi etc.

B) IN BASE ALLA CONFORMAZIONE

- B1 Insegne “dipinte” ovvero realizzate con adeguate tecniche pittoriche direttamente su supporto murario o affine ad altro uso destinato.
- B2 Insegne a “ pannello piano” ovvero realizzate con adeguate tecniche su idoneo supporto da porre in opera avente spessore inferiore a cm. 15.
- B.3 Insegne “a plafoniera” o “cassonetto” , ovvero aventi spessore superiore o uguale a cm. 15.
- B4 Insegne “composte” o “sagomate” ovvero realizzate mediante la composizione di singoli elementi accostati posti in opera su pannello, parete o supporti in genere, oppure prodotte con sagomatura di elementi piani, tubolari o diversi di materiali vari, quali vetro, metallo etc.

C) IN BASE ALLE FACCE ESPOSTE

- C1 Insegne “monofacciali” ovvero che espongono un solo lato visibile con messaggi pubblicitari.
- C2 Insegne “bifacciali” ovvero che espongono alla vista due lati recanti messaggi pubblicitari.
- C3 Insegne polifacciali ovvero tutti i solidi geometrici regolari ed irregolari che espongono più di due facce recanti messaggi pubblicitari.

D) IN BASE AL MATERIALE DI COSTITUZIONE

- D1 Materiali tradizionali quali vernici, tempere, legno, pietre, tela, metalli etc.
- D2 Materiali di “sintesi” quali plexiglas, perspex ed affini.

E) IN BASE ALLA GAMMA DEI COLORI IMPIEGATI

- E1 Colori “grezzi” o “naturali” cioè propri dei materiali impiegati; in questo caso è ammesso l’uso di vernici trasparenti coprenti.
- E2 Colori “coprenti” che coprono cioè il tono naturale grezzo del materiale impiegato quali smalti, vernici colorate

F) IN BASE AL MODO DI ILLUMINAZIONE

F1 Insegne “luminose” ovvero che emettono luce propria prodotta da sorgente luminosa interna

- F1.1 “ad emissione frontale diretta”
- F1.2 “ad emissione indiretta” o riflessa retroilluminata sia con luce ad incandescenza sia a fluorescenza.

F2 Insegne “illuminate” con illuminazione proveniente da una sorgente luminosa esterna all’insegna.

G) IN BASE AL TIPO DI SORGENTE LUMINOSA

- G1 Lampade “a fluorescenza” : tubi al neon.
- G2 Lampade “ad incandescenza” : lampadine tradizionali, lampadine alogene.
- G3 Lampade” colorate “ come i tipi predetti ma con emanazione di luce definita “bianca”

H) IN BASE ALLA PERIODICITÀ’ DELL’ESPOSIZIONE

- H1 “Fissa” ovvero pubblicità esposta in forma continuata e stabile.
- H2 “ Temporanea” ovvero esposta per un periodo definito o ad intervalli regolari.

Art. 12

(Altri tipi di pubblicità)

1. Si tratta delle forme di pubblicità elencate nell’art. 47 del Regolamento di esecuzione del codice della strada non regolamentate tra la Pubblicità ordinaria che sono definite e regolamentate dai successivi artt. 10 -

Art. 13

(Cartelli stradali)

1. Si definisce “Cartello stradale “ quel manufatto bifacciale supportato da idonea struttura, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari posto lungo una strada oppure in prossimità o in vista di una strada.
2. L’installazione di detti cartelli è consentita alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dall’art. 23 del D. Leg.vo 285/92 così come modificato dall’art. 13 del D. Leg.vo 360/93 e dalle

modalità di attuazione stabilite dal Capo I° Titolo II° del Regolamento emanato con il D.P.R 495/92.

3. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento si osservano le disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
4. Limitatamente alle strade comunali di cui alle lett. E ed F dell'art. 2 del D.Lgs. 285/92 è consentita l'autorizzazione in deroga alle distanze minime previste dalle norme suindicate, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico.
Tale deroga vale anche per le insegne di esercizio.
5. Le dimensioni massime dei cartelli stradali sono le seguenti
 - a) Cartelli posti perpendicolarmente al senso di marcia
 - mq. 4,50 nei centri abitati
 - mq. 6,00 fuori dai centri abitati
 - b) Cartelli posti parallelamente al senso di marcia
 - mq. 6.00 nei centri abitati
 - mq. 20.00 fuori dai centri abitati
6. Al di fuori dal centro abitato è ammessa la posa dei cartelli stradali secondo le modalità e le limitazioni previste dal Nuovo codice della strada e del relativo Regolamento.
Le dimensioni massime imposte per i cartelli stradali sono riferite alla sola superficie destinata al messaggio pubblicitario; sono dunque da intendersi al netto della struttura di supporto che comunque deve essere proporzionata al cartello.
7. L'installazione di cartelli (o di insegne di esercizio) ricadenti su area privata è limitata ad attività di cui l'area scoperta costituisce diretta pertinenza. Solo per tale ipotesi è possibile derogare al limite di m. 3 dalla carreggiata sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione per motivi tecnici.
8. I cartelli stradali siti nei centri abitati, ove ammissibili, devono inoltre rispettare le seguenti distanze minime:
 - a) m. 50 da cartelli e mezzi pubblicitari posti su aree private;
 - b) m. 50 a qualunque segnale stradale;
 - c) m. 50 da asse di intersezioni ed incroci stradali solo quando in tali incroci siano posti segnali stradali e/o semafori;
 - d) m. 3 dal limite della carreggiata salvo deroghe per ragioni di interesse generale e di ordine tecnico.*(Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 03.03.06)*
9. I cartelli non possono in nessun caso essere luminosi né rifrangenti; possono però essere illuminati da sorgenti luminose esterne fissate al medesimo supporto del cartello, purché tale illuminazione non provochi abbagliamento.
10. I cartelli ed i supporti devono essere prodotti con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; le strutture di sostegno, sia nella parte fuori terra che nelle fondazioni, devono essere opportunamente dimensionate per resistere alla spinta del vento.
11. La manutenzione in perfetto stato di conservazione dei cartelli spetta ad ogni richiedente.
12. In caso di mancata manutenzione vengono comminate al richiedente le sanzioni previste.

Art. 14 (Insegne di esercizio)

1. Le insegne di esercizio installate presso la sede dell'attività possono avere le seguenti dimensioni massime:
 - a) poste in fregio agli edifici
 - mq. 10 nei centri abitati (salvo maggior estensione fino ad un massimo che non superi il 20% della facciata)
 - mq. 20 fuori dai centri abitati

b) monofacciali o bifacciali poste nell'area della sede dell'attività

- mq. 10 nei centri abitati
- mq. 20 fuori dai centri abitati

Art. 15

(Cartelli indicanti attività ricettiva e di ristorazione. Cartelli di indicazione di attività produttive)

1. I segnali stradali, diversi dai cartelli di cui all'art. 10, impiegati per la pubblicizzazione e l'avvio a sedi di attività ricettive o di ristorazione, quali: alberghi, ristoranti, trattorie, locande, pizzerie, etc.

devono essere conformi alla tipologia dei segnali di direzione prevista dall'art. 134 del D.P.R. 495/92. La norma è estesa anche ai segnali per la pubblicizzazione e l'avvio a sedi di attività produttive industriali e/o artigianali.

Detti segnali di direzione possono associare il marchio della Ditta e devono ritenersi segnali stradali a tutti gli effetti.

2. Per l'installazione di detti segnali valgono in particolare le seguenti prescrizioni:

- a) sono installati su appositi supporti di proprietà dell'Amministrazione comunale o di Ditta convenzionata,
- b) devono essere localizzati in posizione assegnata dal competente ufficio tecnico in modo tale da non interferire con la segnaletica stradale;
- c) il periodo di esposizione è soggetto ad autorizzazione per una durata di tre anni, rinnovabile;
- d) forma, dimensioni e colore di tali cartelli deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del codice della strada;
- e) costituendo una forma di pubblicità individuali sono soggetti al pagamento dell'imposta comunale per la pubblicità; per quanto riguarda i diritti di competenza L. 120.000= per l'autorizzazione relativa, gli stessi sono corrisposti solo al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa ed una sola volta; per ogni pannello ulteriore sarà sufficiente la mera comunicazione.

Art. 16

(Targhe di Studi professionali e Uffici Pubblici e Privati)

1. Le targhe di studi professionali, di uffici pubblici e privati e attività affini come Banche, Assicurazioni etc. non necessitano di autorizzazione per l'esposizione in presenza delle seguenti condizioni:

- rispetto delle norme del presente Regolamento, in particolare per quanto concerne forma, colori, materiali;
- dimensioni della targa non eccedenti il formato "UNI A/3" (Ente Nazionale Unificazione) cioè mm. 420 di base, mm. 297 di altezza e viceversa;
- targa non luminosa;
- invio di comunicazione scritta al Comune.

(Art. modificato come da deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 28.07.00).

Art. 17

(Pubblicità temporanea)

1. Si intende per pubblicità temporanea l'installazione di mezzi pubblicitari atti ad essere esposti per un periodo massimo di 365 giorni.

2. Per tali autorizzazioni il diritto di competenza di cui all'art. 405 del D. P.R. 492/92 è fissato in L. 60.000= con esclusione delle fattispecie di cui al comma 3 e al comma 6. (Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 3.3.06)

3. Per l'esposizione di avvisi al pubblico di superficie non superiore ad un terzo di metro quadrato riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, e per l'esposizione

di messaggi temporanei non luminosi effettuata sulle vetrine e sulle porte di ingresso degli esercizi cui si riferiscono e relativi agli esercizi stessi e non superiori, nell'insieme per ciascuna vetrina o ingresso, a mq. 1, superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, deve essere presentata comunicazione scritta agli Uffici Comunali competenti, nella quale sono indicati il testo dei messaggi pubblicitari, l'attività a cui si riferiscono, la superficie occupata e il periodo di esposizione (non superiore a 365 giorni). Copia della documentazione stessa, con riportato il timbro del protocollo, dovrà essere trattenuta da colui che effettua la comunicazione ed esibita agli organi preposti al controllo. *(Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 3.3.06)*

I messaggi pubblicitari potranno essere installati decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo che nel predetto termine il Comune chieda all'interessato integrazione della documentazione fornita o modifica delle modalità di effettuazione della pubblicità ovvero comunichi allo stesso il divieto di installazione per carenza di presupposti previsti dalla normativa statale e/o locale. *(comma inserito dalla deliberazione di C.C. n. 108 del 31.10.01)*

4. Per autorizzazioni a carattere temporaneo e per le fattispecie di cui al comma 3 e al comma 6 che si volessero prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda di proroga almeno cinque giorni prima della scadenza; la durata delle stesse non dovrà comunque superare nel complesso 365 giorni. *(comma inserito dalla deliberazione di C.C. n. 108 del 31.10.01)*. *(Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 3.3.06)*.

5. Non sono soggette ad autorizzazione amministrativa, ma alla semplice dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/93, da presentarsi anche presso gli Uffici Comunali competenti, le seguenti fattispecie di pubblicità temporanea:

- la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico e non visibili da spazi di uso pubblico;
- la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purchè non sia sonoro o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti, nei limiti consentiti dal C.d.S.;
- la distribuzione di volantini nei limiti consentiti dal Regolamento. *(comma inserito dalla deliberazione di C.C. n. 108 del 31.10.01)*

6. Per l'esposizione di cartelli di cantiere pubblicitari di superficie non superiore a mq. 2, installabili esclusivamente su ponteggi e su fronte fabbricati, e per cartelli di tipo immobiliare installabili solo nel ristretto ambito dell'immobile cui si riferiscono e fino ad un massimo di mq. 2, sarà sufficiente presentare dichiarazione, su apposito modello accompagnato dalla documentazione richiesta, 25 giorni prima dell'effettiva esposizione degli stessi. I cartelli potranno essere installati decorso il termine di 25 giorni dalla presentazione della dichiarazione salvo che nel predetto termine il Comune chieda all'interessato integrazione della documentazione o modifica delle modalità di effettuazione della pubblicità ovvero comunichi allo stesso il divieto di installazione per carenza di presupposti previsti dalla normativa statale e/o locale. I cartelli in questione dovranno essere installati in proprietà privata fatti salvi i diritti di terzi e per un periodo limitato non superiore all'anno decorrente dalla scadenza del suddetto termine di 25 giorni. *(comma inserito dalla deliberazione di C.C. n. 108 del 31.10.01)*

7. La comunicazione di cui al comma 3 e al comma 6 non esonera dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali. *(Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 24 del 3.3.06)*.

A) STRISCIONI

1. Ai fini del presente Regolamento per "striscione" è da intendersi l'elemento bidimensionale bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie

di appoggio, o comunque non aderente alla stessa finalizzato alla promozione pubblicitaria di beni , servizi, manifestazioni o spettacoli.

2. L'Amministrazione comunale predispone una serie di supporti, adeguati per numero e per posizione, adibiti allo scopo esclusivo di fornire un sostegno per l'esposizione di striscioni o teli ricadenti su area stradale.

3. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento dell'evento cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni le distanze minime dagli altri mezzi pubblicitari sono di m. 25.

4. E' vietato l'uso di supporti impropri, come alberi o pali di illuminazione pubblica, per il fissaggio e l'esposizione di striscioni ricadenti su area pubblica o strade comunali.

5. Anche gli striscioni ricadenti su area privata devono essere autorizzati a seguito di domanda contenente il nulla-osta del proprietario.

6. Per le manifestazioni di interesse pubblico, sociale, sportivo e culturale sono concesse deroghe ai precedenti divieti..

7. L'autorizzazione rilasciata dal Dirigente Settore 1° Amministrativo dovrà essere accompagnata dal versamento alla Tesoreria Comunale del diritto di L. 60.000= (L. 30.000= per le manifestazioni di cui al n. 6) determinato dalla delib. di G. M. n. 971 del 20.12.94 così come modificata dalla delib.

di G.M. n. 270 del 03.07.95.

Per analogia a quanto disposto dalle delibere di giunta municipale suddette l'esposizione di striscioni che non superi le 24 ore, sconta un diritto di L. 30.000=.

8. Qualora l'impianto richiesto dovesse essere installato in area soggetta a nulla osta di altro Ente, sono autorizzabili solo gli striscioni in area privata non all'interno dell'area di rispetto della strada.

B) STENDARDI

1. Ai fini del presente Regolamento , per stendardo è da intendersi un elemento bidimensionale monofacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, aderente ad una superficie di appoggio abitualmente destinata ad uso diverso, finalizzato alla promozione pubblicitaria di beni, servizi, manifestazioni o spettacoli che può essere illuminato da sorgente luminosa esterna.

2. Nei centri storici è ammessa l'esposizione di stendardi esclusivamente per manifestazioni di pubblico interesse: sono esclusi gli stendardi a scopo pubblicitario commerciale.

3. In tutte le altre zone è autorizzabile l'esposizione di stendardi anche a puro scopo pubblicitario, ma solo in coincidenza di eventi occasionali: chiusure, fallimenti, vendite promozionali, aperture di nuovi esercizi etc.

4. L'esposizione può essere autorizzata per tutta la durata dell'evento e per quindici giorni antecedenti la data dell'evento stesso.

5. Per l'autorizzazione relativa vale quanto espresso al n. 7 del punto A).

C) TABELLONI ESPOSTI IN CANTIERI EDILIZI

1. Al fine di garantire la massima trasparenza sugli atti pubblici e per salvaguardare il decoro urbano, i cartelli relativi devono essere uniformati al Regolamento Edilizio.

2. nell'ambito del cantiere i cartelloni pubblicitari delle ditte appaltatrici e sub appaltatrici dei lavori in atto possono essere autorizzati purché non associati o accostati ai tabelloni obbligatori di cui al presente articolo o alla segnaletica obbligatoria in materia anti infortunistica, ad essi si applicano le norme di cui al n. 7 del punto A).

D) PUBBLICITÀ' SU TENDE E CAPPOTTINE PARASOLE

1. Si tratta delle scritte riportate su tende e/o cappottine parasole che sono equiparate a tutti gli effetti dal presente Regolamento alla pubblicità ordinaria se installate in modo permanente.

E) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico", la riproduzione sulla superficie stradale o di altre pavimentazioni esterne, con materiali e tecniche diverse, di scritte di caratteri alfa numerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Tale forma di pubblicità è da equipararsi alla pubblicità ordinaria.

F) VOLANTINI E MANIFESTI COMMERCIALI

1. La distribuzione di volantini nel Comune è ammessa senza limitazioni se effettuata a domicilio con impostazione nelle apposite caselle per lettere.
2. La distribuzione di volantini o manifesti in spazi pubblici è autorizzata solo nei giorni di mercato e deve essere effettuata esclusivamente a mano.
3. I manifesti e/o le frecce direzionali esposti in occasioni di fiere, spettacoli e/o altre manifestazioni temporanee possono essere esposti oltre che sugli spazi appositi anche all'interno di pubblici esercizi.
4. E' vietata su tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini effettuata da mezzi aerei, da veicoli in genere, oppure con distribuzione sui parabrezza delle auto in sosta.

G) PUBBLICITÀ' IN FORMA MOBILE O AMBULANTE

1. E' consentito sull'intero territorio comunale il transito e la semplice fermata di veicoli attrezzati a scopi pubblicitari o recanti scritte e messaggi pubblicitari, purché vengano osservate le disposizioni previste dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 oltre al rispetto delle norme di circolazione stradale.

H) PUBBLICITÀ' FONICA

1. La pubblicità fonica sulle strade e in genere sugli spazi pubblici e/o aperti al pubblico con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentita.
2. Può essere autorizzata unicamente la diffusione di messaggi di pubblico interesse nonché di pubblicità elettorale di candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.

I) PUBBLICITÀ' EFFETTUATA MEDIANTE STAZIONAMENTO DI PALLONI FRENATI

1. Può essere autorizzata la pubblicità mediante stazionamento dei palloni frenati o simili, nel rispetto delle norme del Codice della strada per un periodo limitato di tempo.

L) PUBBLICITÀ' CON PROIEZIONI

1. Si intende per tale tipo di pubblicità quella realizzata in luoghi pubblici aperti al pubblico, attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti.

M) CARTELLI VENDESI - AFFITTASI

1. La richiesta per l'esposizione di tali cartelli è da considerarsi unica per ogni richiedente fino ad un massimo di tre cartelli nell'ambito comunale.

Art. 18

(Elementi di arredo urbano con pubblicità - Fermate di mezzi di trasporto pubblico)

1. A scopo esemplificativo si elencano alcuni elementi considerati di arredo urbano, suscettibili di essere impiegati quali supporti per la pubblicità: orologi, barometri, termometri e datari, transenne, contenitori di rifiuti, chioschi, pensiline e coperture, gazebo, fioriere, portacicli, dissuasori di traffico, fermate di mezzi pubblici ed altri articoli affini.
2. La posa di tali elementi di arredo urbano da impiegarsi quali supporti per la pubblicità, è ammessa ovunque esclusi i centri storici, ove è consentita solo l'installazione di elementi per la segnalazione delle fermate dei mezzi di trasporto.

3. L'Amministrazione comunale deve preventivamente regolamentare con l'Ente fornitore del servizio di trasporto pubblico la fornitura e posa degli elementi per la segnalazione e l'individuazione dei punti di fermata dei mezzi di trasporto pubblico.

A tal fine è prevista la predisposizione di un capitolato d'oneri contenente le indicazioni circa: le competenze per la posa e la manutenzione di detti elementi, la proprietà degli stessi ed il soggetto debitore dell'imposta o del diritto per la pubblicità o l'affissione colà effettuata nei confronti del Comune o del concessionario, con indicazione dei tempi e delle modalità di riscossione.

Art. 19

(Serbatoi per G. P. L. , Silos, volumi tecnici ed affini)

1. I serbatoi per il G.P.L. o altri combustibili liquidi recanti scritte e/o simboli di identificazione , purché visibili da luogo pubblico , sono assimilabili a pubblicità ordinaria e vengono equiparati ad un unico mezzo pubblicitario polifacciale.

2. Quando i serbatoi citati sono mascherati da siepi o elementi simili, oppure sono interrati o comunque visibili da luogo pubblico, decade il loro carattere di mezzo pubblicitario e con esso le conseguenze derivanti dall'applicazione del presente Regolamento.

3. I silos di aziende artigianali, industriali o agricole, le cabine elettriche private ed altri "volumi tecnici" isolati, possono essere utilizzati quali supporti per la pubblicità nel rispetto di quanto stabilito dalla norme del presente Regolamento.

Art. 20

(Pubblicità in impianti sportivi)

1. Gli apparati pubblicitari esposti in forma temporanea o permanente all'interno di impianti sportivi in genere, siano essi pubblici o privati, nel caso in cui risultino visibili dall'esterno degli impianti stessi da luogo pubblico , sono assimilati a pubblicità ordinaria a tutti gli effetti ma esenti dal rilascio dell'autorizzazione.

2. E' vietato esporre materiale pubblicitario all'interno del perimetro di impianti sportivi in genere in modo tale che almeno una faccia risulti visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art 21

(Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 29 del D.P.R 16.12.1992 n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 7 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quarto comma dell'art. 7.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 22

(Autorizzazioni)

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 35 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda per la documentazione prevista dal successivo terzo comma

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario, se la strada non è comunale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30. 4.1992 n. 285.

3. Chi richiede l'autorizzazione presenta la domanda, in triplice copia di cui una in bollo secondo il modello predisposto e a disposizione presso l'ufficio del Comune incaricato del servizio. Una copia della domanda e delle planimetrie sarà restituita con timbro e data dell'avvenuta presentazione. L'autorizzazione verrà rilasciata con copia della documentazione allegata che deve essere la seguente:

- a) una attestazione redatta ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare, ed i suoi sostegni, sono calcolati, realizzati ed installati in modo da garantirne sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario, con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con cui viene realizzato ed installato;
- c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocarlo;
- d) il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- e) foto del luogo ove si intende installare l'impianto pubblicitario;
- f) destinazione d'uso dei locali (estratto catastale oppure certificato di agibilità con allegato condono edilizio);
- g) codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
- h) per i manufatti luminosi o illuminati, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 46/90, autodichiarazione redatta ai sensi della legge 15/68 con la quale si attesti che il manufatto è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia;
- i) autodichiarazione redatta sempre ai sensi della legge 15/68 di piena conoscenza e di rispetto delle norme contenute nel Nuovo codice della strada, nella L. 46/90 e nel Regolamento del nuovo codice della strada, nel Regolamento comunale per la disciplina delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e nelle norme tecniche dei Piani di recupero "La Valle" "Patronato" "San Vitale" "Conti Gualdo" "San Pietro" e "Via Tecchio". (*Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 3.3.06*)

Per la richiesta di autorizzazione relativa all'art. 18 e per la pubblicità temporanea, la documentazione da allegare è limitata alle precedenti lett. a) b) c) d) g) i).

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione.

La copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento, e del suo numero di telefono;
- c) del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

4. Il responsabile del procedimento, istruisce la richiesta, acquisendo il parere tecnico contestuale dei funzionari dei seguenti uffici interni:

- Funzionario Ufficio Viabilità o suo delegato;
- Funzionario Ufficio Edilizia Privata o suo delegato;
- Funzionario Ufficio Polizia Municipale o suo delegato (*"o suo delegato" aggiunto dalla deliberazione di C.C. n. 108 del 31.10.01*);

Acquisito il parere la pratica viene trasmessa al Dirigente il Settore cui è affidata la gestione del servizio di rilascio delle autorizzazioni, il quale entro 60 giorni dalla presentazione, concede o nega

l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. In caso di decisione diversa dal parere anche questa deve essere congruamente motivata trattandosi di parere obbligatorio ma non vincolante. In caso di sospensione nel rilascio dell'autorizzazione motivato dalla mancanza di parte della documentazione da allegare, l'autorizzazione verrà emessa ad integrazione avvenuta senza l'obbligo di riproporre la domanda. L'amministrazione Comunale può invitare i richiedenti per iscritto, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. Il responsabile del procedimento assegna all'interessato un congruo termine per l'integrazione della documentazione mancante. In caso di mancato ricevimento, entro il termine assegnato, di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta e verrà quindi archiviata. *(da "L'amministrazione... frase aggiunta con deliberazione di C.C. n. 108 del 31.10.01)*

L'autorizzazione per la pubblicità temporanea di striscioni e stendardi ricadenti su area privata può essere concessa dal Dirigente competente, in caso di urgenza, anche senza il parere di cui sopra. *(frase aggiunta con deliberazione di C.C. n. 108 del 31.10.01)*

Al ritiro del formale atto autorizzativo il richiedente dovrà presentare ricevuta del versamento in c./c. a favore della tesoreria comunale della tariffa di L. 120.000= quali diritti di competenza così come stabilito dalla delibera di G.M. n. 971 del 20.12.94, salvo che per la pubblicità temporanea i cui diritti di competenza sono indicati nell'art. 16 comma 2 del presente Regolamento.

5. *(Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 24 del 03.03.06).*

6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

7. L'autorizzazione può essere revocata per esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche o per altre ragioni di pubblica utilità.

8. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

9. L'autorizzazione ad esporre e collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari si intende rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nella presunzione che il richiedente abbia ottemperato a tutti gli obblighi di legge.

(Art. modificato come da delibera di Consiglio comunale n. 89 del 28.07.00).

10. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

a) La cessione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;

b) L'annullamento o la revoca, l'irregolarità o l'inesistenza della autorizzazione all'esercizio dell'attività;

c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;

d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;

e) La mancata installazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

f) Il mancato ritiro del documento di autorizzazione da parte del richiedente o da chi da lui delegato entro 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione;

g) Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario;

h) La mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario ovvero l'omessa esposizione del messaggio pubblicitario. *(comma modificato dalla deliberazione di C.C. n. 24 del 03.03.06)*

Art. 23

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a) verificare periodicamente il buono stato dei mezzi installati e delle strutture di sostegno, e di effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

b) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente, per intervenute e motivate esigenze;

c) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n.492/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di scritte orizzontali pubblicitarie sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III°

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art . 24

(Criteri generali)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari, da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Leg.vo 507/93 e dal presente Regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 10 del presente Regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 26.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è predisposto congiuntamente dai Responsabili degli uffici di cui all'art. 22 comma 4. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione Edilizia che è espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il piano è approvato dalla Giunta Comunale entro il 30.06.96. Può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dallo sviluppo della viabilità.

Art. 25

(La pubblicità esterna)

1. La prima parte del piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Tale parte del piano è predisposta in conformità degli artt. 5-6-7-8-9-10 del presente Regolamento
3. Il piano comprende inoltre:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate di proprietà del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica, percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi , di striscioni, locandine, stendardi etc.

Art. 26

(Definizione di pubblica affissione)

1. Ai fini ed agli effetti delle presenti norme, si definisce come Pubbliche Affissioni la forma di pubblicizzazione di beni, servizi, manifestazioni, effettuata in veste grafica, tramite l'affissione entro appositi spazi predisposti dall'Amministrazione comunale, oppure su spazi privati opportunamente definiti di:

manifesti, cartelli, avvisi, bandi, posters, locandine, annunci, ordinanze, ordini, notificazioni, disposizioni, delibere, determine, dichiarazioni, proclami, editti, decreti, comunicati, appelli, programmi, informazioni, messaggi, provvedimenti., bollettini, rapporti, note, inviti, convocazioni, notiziari, riviste, giornali, pubblicazioni, rotocalchi, elenchi, liste, tabelle, cataloghi.

Art. 27

(Tipologia degli impianti pubblicitari)

1. Gli impianti delle pubbliche affissioni possono essere costituiti da :

- a) quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte ad ogni posizione ed altre strutture mono, bifacciali o polifacciali anche ad esposizione variabile;
- b) stendardi in ferro a una o due piantane; tralicci in ferro palafacciali, con cimase in masonite verniciata, con lo stemma del Comune e la scritta "servizio pubbliche affissioni";
- c) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- d) superfici adeguatamente predisposte o delimitate allo scopo;
- e) armature, steccati, ponteggi, schermature prospicienti il suolo pubblico.

2. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm70x100. Ciascun impianto reca in alto o sul lato destro una targhetta con l'indicazione " Comune di Montecchio Maggiore-Servizio Pubbliche Affissioni " ed il numero di individuazione dell'impianto.

3. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi.

4. In conformità a quanto disposto dal 3° comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune è di n. 19892 abitanti, la superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 12 per ogni mille abitanti e la superficie massima è stabilita in mq. 30 ogni mille abitanti. *(comma modificato dalla deliberazione di C.C. n. 108 del 31.10.01)*

5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita come appresso:

- a) per il 10% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale o da privati (Affissioni Speciali) ;
- b) per il 70% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale (Affissioni Comuni);
- c) per il 20% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato (Affissioni Dirette). *(comma modificato dalla deliberazione di C.C. n. 108 del 31.10.01)*

La ripartizione può essere modificata dalla Giunta comunale con il provvedimento di revisione di cui al 2° comma dell'art. 11 qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze o insufficienze di spazi in una o più categorie.

Art. 28

(Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari per le pubbliche affissioni)

1. La seconda parte del piano è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni ed è redatta in conformità ai seguenti criteri :

- a) ogni centro abitato come definito dall'art. 3 del D. Leg.vo 285/92 deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle Affissioni Speciali di cui all'art. 32;

- b) i centri abitati di cui sopra con oltre cento fabbricati residenziali sono dotati anche di impianti pubblicitari per le Affissioni Comuni di cui all'art. 33 e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati per le Affissioni Dirette di cui all'art. 40;
 - c) le dotazioni dei centri abitati di cui alle precedenti lett. a) e b) sono fatte in misura proporzionale agli abitanti sulla base della superficie minima di cm. 70x100;
 - d) L'individuazione dell'allocatione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia gli impianti esistenti destinati alle Affissioni Speciali, Comuni e Dirette, nonché l'allocatione ove dovranno sorgere altri impianti per raggiungere il totale delle superfici indicate nell'art. 35;
 - e) nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale;
 - f) in ordine agli impianti esistenti il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si renda necessaria la sostituzione o di quelli che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica e dignità espositiva ;
 - g) nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e alle manutenzioni di cui alla lett. f) il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del comune dal loro primo utilizzo.
2. Per gli impianti delle pubbliche affissioni , inoltre, il piano indica per ciascuno di essi:
- a) la destinazione dell'impianto;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia;
 - d) la dimensione ed il numero dei fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

Art. 29

(Spostamento degli impianti)

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni, di quadri, cartelli ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici.

Art. 30

(Gestione in concessione)

1. Il Consiglio comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico - funzionale, può affidare in concessione il servizio ad uno dei soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. L.vo 507/93.
2. La durata della concessione sarà determinata dalla delibera consiliare, non oltre il tempo massimo previsto dalla legge in sei anni.
3. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte dall'Ufficio in questo regolamento devono essere riversate sul concessionario mediante specifica norma del capitolato ed a lui spettano le funzioni e i poteri di cui all'art. 11 del D. Leg.vo 507/93.

Art. 31

(Classificazione delle pubbliche affissioni)

1. Il presente Regolamento stabilisce la ripartizione delle superfici degli impianti pubblici da destinare ad affissioni tra:

- affissioni di natura commerciale;
- affissioni prive di rilevanza economica

Il regolamento definisce come :

- a) AFFISSIONI SPECIALI COMUNALI quelle prive di rilevanza economica definite come istituzionali, effettuate direttamente dal Comune o da eventuale concessionario;
- b) AFFISSIONI COMUNI quelle aventi natura commerciale effettuate direttamente a cura del Comune o del suo concessionario;
- c) AFFISSIONI DIRETTE quelle aventi natura commerciale effettuate direttamente a cura di soggetti privati o comunque diversi dal comune o suo Concessionario;
- d) AFFISSIONI SPECIALI PRIVATE quelle prive di rilevanza economica, ovvero in cui la natura commerciale non sia prevalente, effettuate direttamente a cura di soggetti privati o comunque diversi dal Comune o suo concessionario.

Art. 32

(Disciplina delle Affissioni Speciali)

1. Il presente Regolamento stabilisce la superficie da destinare ad affissioni contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, sportive, di pubblico spettacolo, di costume, e comunque prive o con scarsa rilevanza commerciale; tali affissioni sono effettuate sia da soggetti privati, sia dal Comune o suo concessionario e devono avvenire in spazi diversi da quelli riservati alle affissioni comuni nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

A) BACHECHE PER AVVISI DI PUBBLICO INTERESSE

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione di Enti, Comitati, Istituzioni, Scuole, Gruppi, Associazioni, Organizzazioni, Società, Circoli, Club, partiti, Sindacati etc che ne facciano richiesta, una serie di bacheche, adeguate per numero e per distribuzione sul territorio comunale, atte ad accogliere affissioni di varia natura.
2. Dette bacheche sono concesse anche ai gestori di sale di spettacolo e di locali di intrattenimento in genere, quali sale cinematografiche, sale per la musica, teatri, sale da ballo, locali di ritrovo in genere.
3. La richiesta di assegnazione deve venire presentata all'ufficio del Comune incaricato del servizio, che terrà un registro cronologico delle domande. L'assegnazione verrà disposta dal Dirigente Settore cui è affidata la gestione del servizio di rilascio delle autorizzazioni in base alla priorità temporale fino all'assegnazione degli spazi a disposizione per tali affissioni determinato dall'art. 27 comma 4.
4. Ottenuta l'assegnazione della bacheca si accederà all'uso previo il pagamento di un canone di affitto annuo rivalutabile, decorrente in ogni caso dal 1° gennaio di ogni anno, e stabilito dalla Giunta Municipale.
5. All'assegnatario spetta l'onere di manutenzione della bacheca; in difetto provvederà l'ufficio con addebito del costo.
6. L'assegnazione verrà revocata qualora ricorrano i casi di :
 - cessazione dell'attività dell'assegnatario;
 - insolvenza;
 - uso improprio delle bacheche;
 - mancata manutenzione della bacheca ;
7. In caso di revoca subentra il primo tra i richiedenti non assegnatario in graduatoria.
8. Il versamento del canone deve essere effettuato in misura annua anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno.

B) BACHECHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

1. L'Amministrazione comunale autorizza la posa di bacheche da destinare a spazi per affissioni di Sale Cinematografiche, locali per intrattenimento e pubblici spettacoli in genere; così pure bacheche per affissioni relative a manifestazioni sportive periodiche di pubblico interesse in impianti sportivi come stadi, palazzetti dello sport etc.; tali bacheche possono essere autorizzate in aggiunta a quelle messe a disposizione dell'Amministrazione come al precedente punto A).
2. L'autorizzazione verrà rilasciata a seguito di apposita domanda dal proprietario o dall'Ente gestore l'impianto nel rispetto delle norme del presente regolamento come per il precedente punto A).

C) ANNUNCI FUNEBRI

1. L'Amministrazione comunale provvede alla collocazione di appositi supporti, adeguati per numero, dimensione e posizione, atti all'affissione esclusiva di annunci funebri.
2. L'uso di detti supporti è riservato alle Imprese di Onoranze Funebri, le quali devono provvedere alla manutenzione degli stessi nonché alla rimozione degli annunci vecchi e deteriorati.
3. E' vietata l'affissione di annunci funebri su qualsiasi supporto o spazio, diversi da quelli appositamente previsti.

D) SPAZI PER AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale individua e mette a disposizione delle plance da destinare ad avvisi di pubblico interesse.
2. In tali spazi potrà essere esposto ogni genere di affissione, purché non di natura commerciale e non proveniente da Assegnatari di altre bacheche ad eccezione delle affissioni effettuate per spettacoli e manifestazioni sportive, quali: avvisi dell'Amministrazione Comunale o altri Enti territoriali, avvisi di soggetti di diritto pubblico, Enti morali, Associazioni culturali, locandine di spettacoli e manifestazioni sportive, di sagre popolari, festeggiamenti, ricorrenze, manifesti di laurea etc.

(Art. modificato come da del. di Consiglio comunale del 28.07.00)

Art. 33

(Disciplina delle Affissioni Comuni)

1. Il servizio delle affissioni comuni è inteso a garantire l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti avente natura commerciale nella misura stabilita dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga più opportuno sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lett. c) della legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Leg.vo 507/93; l'Amministrazione può altresì affidare a terzi il solo servizio di attacchinaggio delle affissioni comuni.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art.34

(Spazi e supporti per le Affissioni Comuni)

1. Le Pubbliche Affissioni devono venire effettuate esclusivamente in appositi spazi, costituiti da idonei supporti definiti "plance", a tal fine realizzati e dislocati sul territorio a cura dell'Amministrazione, secondo il Piano generale degli impianti di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
2. Derogano da tale vincolo solo le categorie delle "Affissioni Dirette e Speciali" di cui al presente Regolamento.

3. La superficie da adibire alle Pubbliche Affissioni viene stabilita nel presente Regolamento in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 mq. per ogni mille abitanti.

Art. 35

(Localizzazione degli spazi per le Affissioni Comuni)

1. L'elenco aggiornato delle località ove sono predisposti gli spazi per le affissioni è allegato al presente Regolamento.
2. In detto elenco oltre alle località, è specificata la disponibilità di spazi in termini di moduli; il modulo base per gli spazi di affissione è di cm.

Art 36

(Nuovi spazi per le Affissioni Comuni)

1. L'Amministrazione Comunale può prescrivere la posa in opera di nuove plance per le Affissioni ogni qualvolta risultino ultimate le opere di urbanizzazione primaria all'interno di un'area soggetta a piano urbanistico attuativo: Piano di recupero, Piano di lottizzazione, Piano insediamenti produttivi etc. oppure quando vengano realizzate opere pubbliche o aperte all'uso pubblico quali: piazze, parcheggi, slarghi, aree a verde attrezzato etc. La posa di tali plance dovrà avvenire a carico dell'Amministrazione comunale, o in sede di convenzione, a carico dei privati che ne facciano richiesta .

Art. 37

(Disponibilità degli spazi per le affissioni)

1. In occasione di eventi particolari quali ad esempio consultazioni elettorali locali o nazionali, l'Amministrazione ha la facoltà di ridurre in tutto o in parte il numero e la dislocazione degli spazi disponibili per le Pubbliche affissioni Comuni, riservando l'impiego degli spazi alle organizzazioni che partecipano in modo diretto o indiretto alle consultazioni.

Art. 38

(Disciplina delle Affissioni Dirette)

1. L'Amministrazione comunale stabilisce la superficie da destinare ad affissioni aventi natura commerciale in spazi diversi da quelli destinati alle Pubbliche Affissioni, nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e in merito alla conservazione del decoro urbano.
2. Per la loro natura ibrida tali affissioni dirette ricadono nella disciplina dell'imposta sulla pubblicità.

A) BACHECHE PER AFFISSIONI COMMERCIALI DI ESERCIZI PRIVATI

1. L'Amministrazione comunale può concedere l'autorizzazione alla posa di bacheche su supporto autonomo o vincolate ad altro manufatto, da destinare a spazi per affissioni di natura economica a soggetti privati quali : Agenzie Immobiliari, Agenzie Turistiche e di Viaggio etc.
2. l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione dell'impatto sull'ambiente urbano e la rilevanza sociale dell'informazione commerciale.
3. La posa delle bacheche è autorizzata anche in aderenza a fabbricati di proprietà privata, con particolare riguardo alla valutazione dell'impatto della bacheca sulla composizione architettonica dell'edificio.
4. Le autorizzazioni vengono rilasciate previo parere favorevole vincolante della Commissione Edilizia.

B) AFFISSIONI SU VETRINE DI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI

1. Sono autorizzate, con le modalità di cui all'art. 9 del piano generale degli impianti, le affissioni pubblicitarie effettuate direttamente dagli esercenti attività economiche sulle superfici interne e /o porte o vetrine dei locali in cui avviene la vendita o la somministrazione o la prestazione di beni e servizi. (*"con le modalità...impianti," inserito dalla deliberazione di C.C. n. 108 del 31.10.01*)
2. Tale autorizzazione deve intendersi limitata alla pubblicità relativa all'esercizio stesso, a manifesti e locandine che pubblicizzano spettacoli e manifestazioni, ad avvisi di pubblico interesse o di natura istituzionale.
3. Non è autorizzabile l'affissione per conto di soggetti economici terzi e su superfici esterne diverse da porte e/o vetrine.

C) RIVENDITA ED EDICOLE DI GIORNALI

1. L'Amministrazione comunale concede alle rivendite di giornali, nel rispetto delle consuetudini locali, l'affissione sulle superfici esterne di pertinenza dell'esercizio stesso, di materiale pubblicitario vario inerente l'attività colà svolta.
2. L'autorizzazione è concessa previa presentazione di domanda scritta da parte dell'esercente della rivendita.
3. Le affissioni sono consentite esclusivamente su appositi supporti che devono essere ritirati dall'esercente nel periodo di chiusura dell'esercizio.

Art. 39

(Divieti e limiti estesi a tutto il territorio comunale)

1. E' vietata l'affissione diretta da parte di soggetti diversi dal Comune o dal Concessionario del servizio, ad eccezione dei casi previsti per le Affissioni Dirette e Speciali.
2. Nessuna forma di affissione può essere effettuata fuori dagli spazi a tale scopo destinati dal presente Regolamento.

Art. 40

(Gli impianti per le pubbliche affissioni)

3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da :
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o polifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - c) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione , di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo scopo;
 - d) da armature , steccati , ponteggi, schermature prospicienti il suolo pubblico per qualunque motivo costruiti.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I° DISCIPLINA GENERALE

Art. 41
(Classificazione del Comune)

1. In base alla popolazione residente al 31. 12. 1993, penultimo precedente l'anno di adozione del presente regolamento, che risulta costituita da n. 19.888 abitanti, in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15.11.1993 n.507, il Comune è ricompreso nella classe IV[^].
2. In caso di variazioni nella consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza, la Giunta comunale ne prenderà atto con deliberazione da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e disporrà l'adeguamento delle tariffe. *(Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 03.03.06)*

Art. 42
(La deliberazione delle tariffe)

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Qualora non vengano modificate, s'intendono prorogate di anno in anno. *(Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 03.03.06)*
2. Copia autentica della deliberazione suddetta deve essere trasmessa dal funzionario responsabile al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale - entro 30 giorni dall'adozione.

Art. 43
(Pagamento dell'imposta e dei diritti)

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità stabilita con apposito Decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante c/c postale.
2. Il termine per il versamento della prima rata relativa alla pubblicità permanente viene differito automaticamente al 31.03 qualora la data di approvazione del bilancio di previsione e delle tariffe sia prorogata con norma di legge oltre il 31.12 dell'anno precedente. *(Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 24 del 03.03.06).*

Art 44
(Affissioni - prenotazioni - registro cronologico)

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio pubblicità e pubbliche affissioni, o a quello del concessionario, accompagnata dall'avvenuta attestazione del pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il registro è vidimato in ogni pagina dal funzionario responsabile prima di essere posto in uso.
3. Le commissioni debbono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza di cui al comma 2.
4. Su ogni manifesto affisso deve essere impresso il timbro " Ufficio Affissioni" nonché la data di scadenza dell'affissione.
5. In caso di mancata effettuazione delle affissioni per causa di forza maggiore, o per mancanza di spazi, l'ufficio competente o il concessionario provvede a rimborsare integralmente la somma

versata entro 90 giorni. Provvede nello stesso termine al rimborso parziale, nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli richiesti.

6. In tutti i casi in cui al committente spetta un rimborso totale o parziale, lo stesso, con comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio competente o il concessionario ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta il rimborso.
7. Nell'ufficio pubblicità e pubbliche affissioni o presso il concessionario devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c) il registro cronologico.

CAPO II° IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' - DISCIPLINA

Art. 45 (Presupposto dell'imposta)

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 46 (Soggetto passivo)

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale di pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale delle pubblicità, delle variazioni della stessa e al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento o di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'Ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica o invito al pagamento, al soggetto indicato al secondo comma, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 47

(Modalità di applicazione dell'imposta)

- 1 L'imposta sulla pubblicità è determinata in base ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.
2. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio comunale o dal concessionario del servizio, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentazione dell'elenco dei locali.
3. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al 2° comma dell'art. 7 del D. Lgs. 15.11.1993 n.507, applicato per ogni impianto.
4. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

Art. 48

(Dichiarazione)

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 22, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale, su apposito modulo, presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità, che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso sia dovuto un rimborso da parte del Comune, questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3 del D. Lgs. n.507/1993), si presume effettuata, in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 7, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15 D. Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 49

(Destinazione delle località per le affissioni)

1. La scelta degli spazi per le affissioni viene operata dall'ufficio o dal concessionario tra quelli disponibili al momento dell'affissione tra le diverse località nell'ambito del territorio comunale.
2. Ad ogni richiedente deve essere assicurata una distribuzione percentualmente uniforme delle affissioni nelle varie zone del territorio comunale. L'uniformità nella distribuzione dovrà essere applicata in base alla distribuzione numerica delle plance per affissioni e al numero dei manifesti da affiggere.

Art. 50

(Legislazione vigente)

1 Per quanto non contenuto nelle precedenti norme in relazione alle modalità per le Pubbliche Affissioni si rimanda all'osservanza del D. L.vo 15 novembre 1993 n. 507, ed in particolare degli artt. 18-19-22.

TITOLO III° SANZIONI

Art. 51

(Determinazione delle sanzioni per violazione alle disposizioni legislative e regolamentari)

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Costituiscono violazioni soggette a sanzione i seguenti atti:
 - effettuazione di pubblicità o affissioni senza la prescritta autorizzazione;
 - effettuazione di pubblicità o affissioni in difformità all'autorizzazione ottenuta;
 - effettuazione di pubblicità o affissioni contravvenendo alle disposizioni legislative e regolamentari;
 - mancata manutenzione degli impianti pubblicitari.
3. Alle violazioni suddette possono conseguire, a seconda dei casi, sanzioni di natura amministrativa, sanzioni tributarie ed interessi, sanzioni penali, sanzioni per infrazioni al Codice della strada.
4. Per le modalità di applicazione e la misura delle sanzioni, si osserveranno le vigenti norme di legge e:
 - Legge 689/81, capo I, sezioni I e II;
 - D. Leg.vo 507/93, artt. 23 e 24;
 - D. Leg.vo 285/92, art. 23 comma 11;
 - D. Leg.vo 480/94 artt. 8 e 10;
5. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal D. L.vo 507/93 sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.
6. Le sanzioni per omessa, tardiva o infedele richiesta di pubblicità, per omesso o tardivo pagamento, le soprattasse e gli interessi di mora riguardano l'aspetto tributario e sono da considerarsi in aggiunta alle sanzioni amministrative stabilite nei precedenti commi.

Art. 52

(Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 24 del 03.03.06)

Art. 53

(Ricorsi)

1. Contro i dinieghi del Dirigente competente all'installazione di pubblicità e contro il provvedimento di cui all'art. 54, è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Art. 54

(Giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D. Leg.vo 31/12/92 n. 546.

Art 55

(Responsabilità del pagamento)

1. Al pagamento delle sanzioni, imposte, diritti, sovrattasse, ammende etc. previsti dai precedenti articoli, sono obbligati in solido i materiali esecutori nonché i committenti delle affissioni o pubblicità delle affissioni o pubblicità per cui incarico o interesse siano state eseguiti le affissioni o la pubblicità, separatamente, ciascun soggetto versando per propria parte, l'intero ammontare in solido di quanto dovuto.

TITOLO IV°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56

(Entrata in vigore del Regolamento)

1. Le norme e le prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di legge.

Art. 57

(Adeguamento della Pubblicità e delle affissioni al Regolamento)

1. Tutte le forme e gli impianti pubblicitari presenti nel territorio comunale, effettuati senza la prevista autorizzazione alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento se risulteranno:

- CONFORMI al regolamento stesso, saranno autorizzati previa presentazione di una richiesta su apposito modulo con allegata documentazione fotografica;
- DIFFORMI dal Regolamento dovranno essere rimossi su iniziativa dell'avente titolo entro il 30/06/1996; in caso di contestazione si applicherà l'art. 45 sopradescritto;
- SANABILI con l'esecuzione di opere di lieve entità, si dovrà presentare una richiesta, allegando la documentazione fotografica, e nel frattempo provvedere alla copertura dell'impianto pubblicitario.

2. Per tutte le forme e gli impianti pubblicitari presenti nel territorio comunale e regolarmente autorizzati in base al Regolamento Edilizio, anche se in difformità del presente Regolamento, dovrà essere presentata dagli interessati la domanda di adeguamento entro il 30/06/1996.

3. Le autorizzazioni rilasciate dal 1° Gennaio 1995 in base all'art. 23 C. d. S. sono regolari.

Art. 58

(Norme abrogate)

1. Il presente Regolamento comunale abroga e sostituisce quello precedente in vigore e ogni altra disposizione ad esso contraria riportata su altri regolamenti comunali e/o normative comunali vigenti inerenti questioni di pubblicità e pubbliche affissioni.

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I DISCIPLINA DELLE PUBBLICITÀ' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1- Ambito di applicazione
- Art 2 - Riferimenti legislativi
- Art 3 - Gestione del servizio
- Art. 4- Funzionario responsabile

CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ'

- Art. 5 - Definizione di pubblicità
- Art. 6 -Disciplina generale
- Art 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 8 - Definizione di mezzi pubblicitari
- Art. 9 - Norme generali sulla sicurezza stradale
- Art. 10 - Pubblicità ordinaria
- Art. 11 - Classificazione della pubblicità ordinaria
- Art. 12 - Altri tipi di pubblicità
- Art. 13 - Cartelli stradali
- Art. 14 - Insegne di esercizio
- Art. 15 - Cartelli indicanti attività ricettiva e di ristorazione. Cartelli di indicazione di attività produttive.
- Art. 16 - Targhe di Studi Professionali e Uffici Pubblici e privati
- Art. 17- Pubblicità temporanea
- Art. 18 - Elementi di arredo urbano con pubblicità - Fermate di mezzi di trasporto pubblico.
- Art. 19 - Serbatoi per G. P.L ., Silos, volumi tecnici e affini
- Art. 20 - Pubblicità in impianti sportivi
- Art. 21 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Art. 22- Autorizzazione
- Art . 23- Obblighi del titolare dell'autorizzazione

CAPO III IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 24 - Criteri generali
- Art. 25 - La pubblicità esterna
- Art. 26 - Definizione di pubbliche affissioni
- Art. 27 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 28 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari per le pubbliche affissioni
- Art. 29 - Spostamento degli impianti
- Art. 30 - Gestione in concessione
- Art. 31 - Classificazione delle pubbliche affissioni

- Art. 32 - Disciplina delle Affissioni Speciali
- Art. 33 - Disciplina delle Affissioni Comuni
- Art. 34 - Spazi e supporti per le Affissioni Comuni
- Art. 35 - Localizzazione degli spazi per le Affissioni Comuni
- Art. 36 - Nuovi spazi per le Affissioni Comuni
- Art. 37 - Disponibilità degli spazi per Affissioni
- Art. 38 - Disciplina delle Affissioni Dirette
- Art. 39 - Divieti e limiti estesi a tutto il territorio comunale
- Art. 40 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ'

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

- Art. 41 - Classificazione del Comune
- Art. 42 - La deliberazione delle tariffe
- Art. 43 - Pagamento dell'imposta e dei diritti
- Art. 44 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' - DISCIPLINA

- Art. 45 - Presupposto dell'imposta
- Art. 46 - Soggetto passivo
- Art. 47 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 48 - Dichiarazione
- Art. 49 - Destinazione delle località per le affissioni
- Art. 50 - Legislazione vigente

TITOLO III SANZIONI

- Art. 51 - Determinazione delle sanzioni per la violazione alle disposizioni legislative e regolamentari
- Art. 52 - Pubblicità effettuata senza autorizzazione
- Art. 53 - Ricorsi
- Art. 54 - Giurisdizione tributaria
- Art. 55 - Responsabilità del pagamento
- Art. 56 - Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 57 - Adeguamento della Pubblicità e delle Affissioni al Regolamento
- Art. 58 - Norme abrogate